

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CC 62 DEL 23 DICEMBRE 2019

Legenda:

- **Eliminazione**
- integrazione

**All'art. 6** vengono aggiunti i seguenti punti:

**Art. 6 bis** - Al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza all'interno del Porto di Bordighera è vietato l'ormeggio di qualsiasi tipo di unità nautica non mantenuta in perfetta efficienza e/o sprovvista delle dovute caratteristiche e/o dotazioni di sicurezza atte a garantire la possibilità di utilizzo nel rispetto delle vigenti norme in materia ivi comprese le polizze assicurative obbligatorie per legge ai fini della navigazione in corso di validità.

Gli uffici e/o le autorità preposte potranno richiedere in qualsiasi momento ai proprietari la presentazione di attestazioni atte a garantire il possesso dei sopra citati requisiti previsti per legge.

Nel caso in cui il possesso di detti requisiti non fosse dimostrato entro giorni 30 dal ricevimento della relativa richiesta gli uffici e/o autorità preposte potranno imporre e/o eseguire anche d'ufficio per inadempienza l'allontanamento in danno ai proprietari di detti natanti e/o imbarcazioni fino a che non verrà dimostrata la regolarizzazione di quanto contestato.

Al fine di garantire le dovute condizioni di igiene e decoro del Porto di Bordighera è vietato il deposito di materiali ed attrezzature di diportisti e/o pescatori oltre a quelle esplicitamente consentite.

Gli uffici e/o autorità preposte potranno imporre e/o eseguire anche d'ufficio per inadempienza l'allontanamento in danno ai proprietari di detti materiali ed attrezzature..

**Art. 6 ter-** Ogni comunicazione dell'utente diportista, operatore nautico, pescatore professionale deve pervenire all'Ufficio Porto tramite l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo [bordighera@legalmail.it](mailto:bordighera@legalmail.it) . Comunicazioni urgenti potranno essere effettuate tramite casella di posta elettronica dell'ufficio porto stesso ([ufficioporto@bordighera.it](mailto:ufficioporto@bordighera.it)) e, se necessario, protocollate successivamente per l'eventuale regolarizzazione

**Art. 6 quater** – Sono vietati prelievi di energia elettrica e/o acqua potabile rese disponibili presso il Porto di Bordighera se superiori alle normali ed esclusive esigenze delle singole imbarcazioni e natanti.

Sono esclusivamente concessi i prelievi di energia elettrica necessari per il mantenimento in efficienza degli accumulatori delle unità nautiche, per il funzionamento delle attrezzature e dotazioni interne alle stesse, per il funzionamento degli attrezzi necessari per effettuare le normali attività manutentive e/o riparazioni.

**Sono concessi prelievi di acqua potabile esclusivamente necessari per il riempimento dei serbatoi delle unità nautiche, per il normale lavaggio delle stesse e comunque quelli esclusivamente necessari per le imbarcazioni ormeggiate**

**Art. 14)** a seguire dell'ultimo cpv, viene aggiunta

E' vietata la sosta dei carrelli (..) se non autorizzate dall'ufficio porto.

Non è consentita in qualsiasi zona del porto la sosta dei veicoli per più di 24 ore se non comunicata all'ufficio porto

**Art. 26)** l'articolo viene riproposto con le integrazioni e eliminazioni evidenziate nelle rispettive colorazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento , per lunghezza delle unità da diporto è da intendersi la "lunghezza fuori tutto" (lft) e per larghezza massima la distanza tra le murate nel punto di maggior larghezza dell'unità nautica (baglio massimo)

Per dimensioni massime delle unità nautiche si intende la lunghezza fuori tutto (lft) x la larghezza massima

a)	Fino a 6 metri	categoria A
b)	Da metri 6.01 a metri 8	categoria B
c)	Da metri 8.01 a metri 10	categoria C
d)	Da metri 10.01 a metri 12	categoria D
e)	Da metri 12,01 a metri 15	categoria E
f)	Da metri 15,01 a metri 18	categoria F

Le dimensioni dei posti barca assegnati in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni (larghezza x lunghezza espresse in metri) come riportate nel REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI BORDIGHERA sono quelle indicate nella sotto riportata tabella.

Dimensione dei Posti barca	Dimensioni massime delle imbarcazioni (larghezza massima x lft)	categorie
2,50 x 7,00	2,30 x 6,50	A
3,00 x 8,50	2,80 x 8,00	B
3,50 x 10,00	3,20 x 9,50	
4,00 x 11,50	3,70 x 11,00	C
4,50 x 13,00	4,10 x 12,00	D
5,50 x 18,00	5,00 x 16,50	E
6,00 x 20,00	5,50 x 18,00	F

Il superamento di una sola delle due dimensioni dell'unità nautica (superiore alla tolleranza massima del 5%) comporta l'automatico passaggio alla categoria immediatamente superiore.

La lunghezza fuori tutto (lft) viene definita dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di misurazione delle unità da diporto. Il dimensionamento dei posti barca viene effettuato al fine di garantire il rispetto del regolamento di sicurezza e dei servizi del porto di Bordighera

anche in presenza delle eventuali appendici (plancette, bompressi, delfiniere, spoiler ecc. sporgenti oltre la lunghezza effettiva dello scafo)

**Art. 27) si propongono le integrazioni dei seguenti punti**

A) metri 30 per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca fino ad un massimo di 7 unità

B) metri 155 in concessione al Comune per l'ormeggio di imbarcazioni stanziali da diporto superiori a metri 9 e fino a metri 18 (dimensioni massime m. 5,50x18,00);

E) N°4 pontili in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima non superiore a metri 9,50 nel rispetto delle dovute condizioni di sicurezza (dimensioni massime 9,50x3,20)

F) Riservato alle imbarcazioni da pesca, per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca fino ad un massimo di 12 unità

G) Metri 20 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto sino a metri 8 (dimensioni massime m. 2,80x8,00)

H) metri 44 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità di lunghezza non superiore a metri 6,50 (dimensioni massime 2,30x6,50)

L) metri 37 in concessione al Comune per l'ormeggio di unità da diporto fino a metri 8 (dimensioni massime m. 2,80x8,00)

J) ai proprietari delle imbarcazioni da pesca è consentito mantenere, sulle banchine ad essi riservate ed in prossimità dell'ormeggio della rispettiva unità, gli attrezzi da pesca di uso giornaliero stipati in appositi decorosi contenitori nei limiti degli spazi individuati con apposita segnaletica orizzontale; lo spazio antistante e quello occupato dovrà essere mantenuto pulito dall'utilizzatore stesso.

**Art. 28) a seguire la lett. h) viene aggiunta la lett. i)**

i) Il Comune può disporre il movimento o lo spostamento dell'imbarcazione anche in assenza del proprietario o in caso di un suo rifiuto. Tali cambiamenti potranno verificarsi al fine di migliorare la dislocazione in mare delle imbarcazioni anche in funzione della zona di ormeggio assegnata ed in base alla conformazione dei natanti stessi.

Nessuno acquisisce per l'anno seguente a quello assegnato il mantenimento dello stesso posto barca

**Art. 30) si propone l'eliminazione del p.11 sotto riportato**

11. E' assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un contratto (dichiarazione di armatore, leasing o locazione), debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'imbarcazione per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio.

**Vengono altresì, aggiunti i seguenti punti**

Non saranno assegnati posti di ormeggio e non potranno essere inseriti in graduatoria soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare già assegnatari; eventuali situazioni riscontrate nella graduatoria esistente verranno depennate.

Una persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di un posto barca sia stanziale che temporaneo che per transito

**L'ultimo cpv viene riproposto nella seguente formulazione:**

Nel caso in cui vi siano richieste di assegnazioni temporanee di associazioni sportive o di pubblica utilità, attinenti ad attività marinara, il Comune, applicherà nell'ambito della disponibilità, potrà assegnare a titolo gratuito un posto di ormeggio, da utilizzare per le sole attività istituzionali, escluso ogni uso privato pena la revoca; per tale evenienza la società metterà a disposizione il proprio natante e personale a titolo gratuito per le attività programmate dall'Amministrazione Comunale quali "Festa in porto ... per Amore per il Mare..." ed anche in caso di necessità per interventi urgenti legati alla gestione del porto e delle attività ad esso connesse .

L'installazione di passerelle o andatoie sul molo, dovranno essere realizzate e/o mantenute in sito previa autorizzazione dell'ufficio porto.

Ai fini dell'identificazione, ogni natante/imbarcazione non immatricolato, dovrà riportare sullo specchio di poppa, a prua, o su entrambe le murate e comunque in posizione visibile dall'ormeggio un nome diverso da quello del costruttore, che lo identifichi.

Il nome dovrà essere apposto entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il nome apposto dovrà essere comunicato, unitamente ad una fotografia della relativa imbarcazione, all'ufficio porto o all'indirizzo [bordighera@legalmail.it](mailto:bordighera@legalmail.it).

La mancata apposizione del nome comporterà l'applicazione della penale indicata all'articolo 24 del presente regolamento, senza che questo esoneri l'assegnatario dall'adempimento.

La documentazione relativa all'imbarcazione dovrà essere corredata da certificato di omologazione ove esplicitamente previsto dalle vigenti norme in materia.